



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
**Direzione Generale degli Ammortizzatori  
sociali e I.O.**

**Circolare n. 31 del 30/11/2015**

**Oggetto: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, relativo al finanziamento di misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore del call-center, in attuazione del comma 7 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.**

1) Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", di seguito decreto legislativo n.148 del 2015, ha previsto al comma 7 dell'articolo 44 che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venisse disciplinata la concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016.

Il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 ha dato attuazione alla normativa sopra richiamata.

Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. 29/0005799 del 30 novembre 2015, con la presente circolare si forniscono le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla nuova indennità riconosciuta in favore dei lavoratori del settore del call-center.

2) Ambito applicativo.

L'indennità di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 deve essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda;

Con riferimento all'articolo 1 del decreto interministeriale citato si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile:

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari si fa riferimento, infine, all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3) Misura del trattamento

Per quanto riguarda la misura del trattamento si fa riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4) Causale d'intervento. Crisi aziendale

a) L'articolo 2 del decreto interministeriale citato precisa che l'indennità di cui all'articolo 1 possa essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo; l'impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento – o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l'assenza di nuove assunzioni.

b) L'azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell'occupazione. L'impresa, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.

c) L'indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l'impresa deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione dell'azienda.



d) Possono fare ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di cui al presente punto 4).

5) Contribuzione addizionale

Si applica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce l'applicazione di un contributo addizionale obbligatorio a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente.

6) Contribuzione figurativa

Si applica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7) Trattamento di fine rapporto

A seguito dell'abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464 da parte dell'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa sono a carico del datore di lavoro.

8) Procedimento amministrativo

a) Per l'ammissione al trattamento l'azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. - Divisione III, via Fornovo 8 - 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo [DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it).


La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento con l'indicazione del programma di crisi aziendale come descritto al punto 4) della presente circolare con il piano di risanamento, l'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale citato e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo E-mail.

E' possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) - Area Lavoro - Ammortizzatori sociali - concessioni in deroga

b) L'azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell'INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell'azienda stessa.

- c) La domanda di concessione dell'indennità deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione della predetta indennità avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda.
- d) Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell'intervento, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. Divisione III entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'azienda, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al punto c), si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
- e) L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Menziani



F.M.

